

Normativa precedente	Normativa attuale
D.l.vo 30/03/01 n° 165	Legge di Bilancio
<p>D. Lgs. 165/2001 art. 35, comma 5-ter  <i>“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche <b>rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.</b> Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.</i></p>	<p>Art. 1 comma 362  Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:</p> <p>a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;</p> <p>2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;</p> <p>b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;</p> <p>c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;</p> <p>d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;</p> <p>e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;</p> <p>f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;</p> <p>g) la validità delle graduatorie che saranno</p>

	approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna di graduatoria.
Le graduatorie potevano essere utilizzate oltre i posti messi a concorso, implicitamente. Le amministrazioni potevano scegliere se attingere dalla graduatoria in corso di validità tra gli idonei o se attivare le procedure di mobilità volontaria.	Le graduatorie sono utilizzate esclusivamente per i posti messi a concorso: comma 361 art. 1 <i>“Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso”</i> .